

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

Denominazione sociale

La Società, costituita in Roma con atto del 12 giugno 2006, è denominata
“**FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.**”

ARTICOLO 2

Sede legale ed eventuali sedi secondarie

La Società ha sede legale in Roma.

ARTICOLO 3

Durata

La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

ARTICOLO 4

Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero delle assicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il ramo vita, nonché l'esercizio della riassicurazione, compresa quella del ramo vita.
2. La Società può altresì compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare e commerciale inerente o utile al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il prestare garanzie reali e personali a favore di terzi ed assumere partecipazioni in qualsiasi forma in altre Società o enti, aventi oggetto affine o connesso al proprio, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente quanto all'esclusività dell'oggetto sociale delle imprese di assicurazione.
3. La Società fa parte del gruppo assicurativo Generali. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

ARTICOLO 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 5.202.079,00 (cinquemilioniduecentoduemilasettantanove/00) ed è suddiviso in 5.202.079 (cinquemilioniduecentoduemilasettantanove) azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 cadauna, e potrà essere costituito da conferimenti sia in denaro sia di beni in natura.
2. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
3. La Società potrà acquisire tra i soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto delle norme di legge. Tali finanziamenti saranno improduttivi di interesse, salvo esplicito patto contrario.

ARTICOLO 6

Azioni e domicilio dei soci

1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.
2. Il domicilio dei soci è quello che risulta dai Libri sociali.

ARTICOLO 7

Competenze dell'Assemblea

1. Salvo quanto previsto dal presente Statuto in tema di competenze del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla vigente normativa di legge, nonché dallo Statuto sociale.
2. L'Assemblea delibera anche in merito all'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale della Società, ivi inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
3. Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 8

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, entro i termini fissati dalla normativa vigente.

2. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda ed anche di ulteriori convocazioni, per il caso in cui l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

3. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, i certificati azionari, o la relativa certificazione, presso la Sede Sociale o presso uno degli Istituti incaricati indicati nell'avviso di convocazione.

I certificati azionari o la relativa certificazione non potranno essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

ARTICOLO 9

Svolgimento delle adunanze

1. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla normativa vigente.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ed in assenza di entrambi, da chi viene eletto dagli intervenuti.

3. L'adunanza dei soci si può tenere per audioconferenza e per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 10

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre e da un massimo di quindici membri, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero ed il periodo di durata in carica.
2. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali.
3. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo i limiti disposti dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza a deliberare pure in tema di fusione, nei casi consentiti dalla normativa vigente, d'istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale ed entro quali limiti, di riduzione del capitale sociale in caso di recesso, di adeguamento dello Statuto a disposizioni imperative di legge nonché di trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in Comitato, determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 12

Presidente

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente assente o impedito.

ARTICOLO 13

Segretario

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, scegliendolo anche fra coloro che non ricoprono la carica di Amministratore.

ARTICOLO 14

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi non oltre il quinto giorno precedente a quello fissato per la riunione. Nei casi d'urgenza, il predetto termine può essere più breve.

ARTICOLO 15

Svolgimento delle sedute consiliari

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.
2. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
4. L'informativa che il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati rendono al Collegio Sindacale, ai sensi della vigente normativa, è effettuata con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari e di quelle del Comitato Esecutivo. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 16

Rappresentanza legale e firma sociale

1. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente più anziano d'età.
2. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano inoltre agli Amministratori Delegati, per gli atti compresi nelle loro attribuzioni.
3. L'organo amministrativo competente può conferire la rappresentanza e la firma sociale anche ad altri Amministratori, a dipendenti e a terzi mediante il rilascio di procure generali e speciali, per singoli atti o categorie di atti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati atti e corrispondenza siano sottoscritti, in tutto o in parte, mediante riproduzione meccanica della firma.
5. Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di Legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

Composizione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili nella carica, le cui attribuzioni, i doveri e i termini di durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; i rimanenti devono essere scelti fra gli iscritti agli albi professionali individuati dalla normativa vigente.
3. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico, i seguenti soggetti:
 - a. coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

b. coloro che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18

Funzioni

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile ed organizzativo della Società – in esso compresi gli aspetti di competenza dei sistemi di controllo interno e di quello amministrativo e contabile – sul suo concreto funzionamento nonché sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

2. Spetta al Collegio Sindacale il potere di convocare l'Assemblea qualora, nell'espletamento del proprio incarico, ravvisi l'esistenza di fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

ARTICOLO 19

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Collegio Sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 20

Compenso e rimborso delle spese

Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, spetta ai Sindaci il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 21

Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio sociale è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; tale termine può essere prorogato a 180 giorni, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 22

Destinazione dell'utile

1. Degli utili netti risultanti dal bilancio viene assegnato il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. In ordine alla destinazione dell'eccedenza, decide l'Assemblea di volta in volta.
3. L'Assemblea può deliberare l'assegnazione di utili a dipendenti della Società o di sue controllate mediante l'emissione di azioni, anche di categorie speciali, da assegnare individualmente ai beneficiari.
4. A questi ultimi possono essere inoltre assegnati strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, privi di voto nella Assemblea degli azionisti.
5. E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I dividendi non riscossi si prescrivono entro cinque anni a favore della Società.

ARTICOLO 23

Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 24

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.